Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

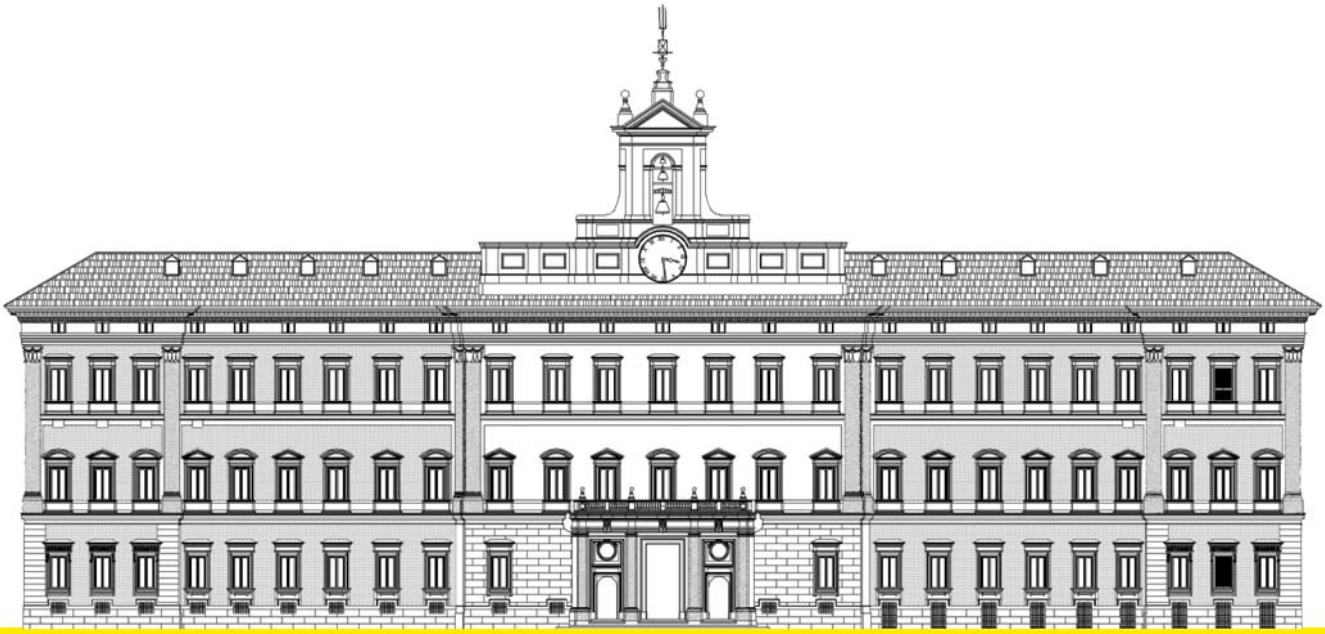

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2659

Ratifica del Trattato tra Italia e Kazakhstan
in materia di cooperazione militare

N. 176 – 15 gennaio 2015

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2659

Ratifica del Trattato tra Italia e Kazakhstan in materia di cooperazione militare

N. 176 – 15 gennaio 2015

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

Estremi del provvedimento

A.C.	**2659**
Titolo breve:	**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012.**
Iniziativa:	governativa
	in prima lettura alla Camera
Commissione di merito:	III Commissione
Relatore per la Commissione di merito:	Quartapelle Procopio
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	presente
	verificata dalla Ragioneria generale
	riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario:	alla III Commissione	in sede referente
Oggetto:	testo del provvedimento	

INDICE

ARTICOLI 1-12 DELL'ACCORDO ..... - 1 -

ACCORDO DI COOPERAZIONE MILITARE TRA ITALA E KAZAKHSTAN ..... - 1 -

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA ..... - 3 -

COPERTURA FINANZIARIA E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ..... - 3 -

PREMESSA

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
Si esaminano di seguito le disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario.

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

(euro)

	Ad anni alterni (*)
Art. 3 disegno di legge di ratifica	5.128

La decorrenza dell'onere indicata dall'articolo 3 del ddl di ratifica è l'esercizio finanziario 2014.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-12 dell'Accordo
Accordo di cooperazione militare tra Itala e Kazakhstan

Le norme dell'Accordo, prevedono che la cooperazione bilaterale tra Italia e Kazakhstan in materia militare si realizzi attraverso visite ufficiali tra le rispettive delegazioni, scambio di esperienze e di informazioni, partecipazione a incontri con finalità formative[1] (articolo 3). Riguardo alla ripartizione delle spese per l'esecuzione dell'Accordo, è stabilito che la Parte ospitante garantisca i trattamenti medici di emergenza ai membri della delegazione ospite, nonché i servizi di trasporto sul proprio territorio; sono invece a carico della Parte inviante le spese di trasporto della propria delegazione per e dal territorio della Parte ospitante, nonché le spese di vitto ed alloggio (articolo 8). Viene infine previsto che l'Accordo possa essere modificato o integrato mediante protocolli supplementari condivisi dalle Parti (articolo 12).

La **relazione tecnica** afferma che l'esecuzione dell'Accordo in esame comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione allo svolgimento di eventuali visite ufficiali e incontri operativi tra le rispettive delegazioni (articolo 3). Tali incontri si terranno una volta all'anno, alternatamente in Kazakhstan e in Italia. L'onere complessivo

[1] Conferenze, seminari e corsi di istruzione nelle scuole militari, attività formative, osservatori, esercitazioni militari, eventi sportivi e culturali e altre attività stabilite di comune accordo.

derivante dall'Accordo viene valutato in euro 5.128 ad anni alterni. Con riferimento a tale onere, la RT individua quali componenti di costo le spese di viaggio (euro 4.200) e le spese di missione (euro 928), calcolate ipotizzando l'invio ad Astana di 2 rappresentanti nazionali (un dirigente militare e un tenente colonnello o un maggiore) per una permanenza di 3 giorni.

La RT precisa che i rimborsi per le spese di viaggio relative al personale militare inviato in missione ad Astana, ai sensi della normativa vigente, devono essere maggiorati del 5%. Si ricorda che RT relative a provvedimenti disciplinanti fattispecie di contenuto analogo hanno precisato che tale maggiorazione è dovuta ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 863/1973. A tale riguardo, il Governo ha precisato[2] che la maggiorazione viene considerata in quanto, per il personale delle Forze di Polizia e delle FF.AA. la previsione di tale maggiorazione non è mai stata soppressa[3].

La RT, inoltre, tenuto conto dell'esperienza verificatasi in analoghi accordi già in vigore e considerato che le attività di cui all'articolo 3 verranno eventualmente svolte nell'esclusivo interesse della Controparte, precisa che le attività previste dalla norma non determineranno oneri aggiuntivi[4].

La RT evidenzia, infine, che:

- gli eventuali trattamenti medici di emergenza (articolo 8, par. 2) saranno assicurati presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture;
- il trasferimento interno delle delegazioni (articolo 8, par. 2) sarà assicurato attraverso l'utilizzo dei mezzi militari appartenenti al Ministero della difesa;
- qualora vengano stipulati protocolli aggiuntivi e programmi di sviluppo o introdotti emendamenti (articolo 12), che amplino la portata finanziaria dell'Accordo in questione, sarà predisposto un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

Con riferimento ai parametri e agli elementi di dettaglio posti alla base della quantificazione, si rinvia ai dati contenuti nella relazione tecnica.

---

[2] In data 17 luglio 2014.

[3] Infatti in occasione dell'esame parlamentare di precedenti disegni di legge di contenuto analogo era stato segnalato che il richiamato articolo 14 della legge n. 863/1973, risulta soppresso ai sensi dell'art. 1, comma 213, della legge n. 266/2005 e che quindi la relativa maggiorazione non dovrebbe essere più dovuta.

[4] Infatti: l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di esperienze [articolo 3, n. 2)] o nel campo degli eventi culturali e sportivi [articolo 3, n. 8)] sarà accolta solo previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente; l'eventuale richiesta della Controparte di partecipazione a conferenze e seminari [articolo 3, n. 3)], ad attività formative presso scuole militari italiane [articolo 3, n. 4)], a progetti addestrativi, tirocini e corsi [articolo 3, n. 5)], nonché alle esercitazioni militari [articolo 3, n. 6)] potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; l'eventuale scambio di informazioni e documentazioni relative ai campi della cooperazione [articolo 3, n. 7)] avverrà esclusivamente per il tramite di strumentazioni telematiche.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, preso atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica
Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia

La norma dispone che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 5.128 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Il comma 2 dispone che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2014. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
Il comma 3 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
Infine, il comma 4 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, in considerazione della conclusione dell'esercizio finanziario 2014 e dell'approvazione dei nuovi fondi speciali relativi al triennio 2015-2017 ai sensi della legge di

stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), appare necessario aggiornare la copertura finanziaria prevista dal comma 1 dell'articolo 3, posticipando la decorrenza degli oneri relativi alle spese di missione al 2015 e modificando il riferimento ai Fondi speciali 2014-2016 con quello relativo ai Fondi speciali 2015-2017.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia appare necessario che il Governo confermi, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, che l'eventuale attivazione della medesima non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulla missione e i programmi interessati («Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» e gli altri programmi della missione «Difesa e sicurezza del territorio»). Si segnala, tuttavia, che al fine di evitare una dequalificazione della spesa andrebbe modificata la formulazione della disposizione facendo riferimento non in generale alle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione, come previsto dalla norma, ma a quelle di parte corrente.

Infine, si segnala l'opportunità - data la natura permanente degli oneri - di eliminare il riferimento all'anno 2014 contenuto nel comma 2 dell'articolo 3.